

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/10/2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ---- del -----

Sommario

ARTICOLO 1 - FUNZIONI	3
ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE	3
ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE	3
ARTICOLO 4 - INSEDIAMENTO	4
ARTICOLO 5 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	4
ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE LAVORI ALLE COMMISSIONI	5
ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE.....	5
ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE	5
ARTICOLO 9 - GETTONI DI PRESENZA	6
ARTICOLO 10 - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	6
ARTICOLO 11 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI E VERBALE DELLE SEDUTE	7
ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI IN MODALITA'	
VIDEOCONFERENZA DA REMOTO O IN MODALITA' MISTA.....	7
ARTICOLO 13 - REQUISITI TECNICI PER LE SEDUTE IN VIDEO CONFERENZA	8
ARTICOLO 14 - COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE	8
ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI DI RINVIO.....	8

ARTICOLO 1 - FUNZIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuite, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti possono essere altresì incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, tenuto conto delle competenze per materia definite nella deliberazione di istituzione, esprimendo parere obbligatorio, non vincolante.
4. La Commissione che tratta degli argomenti relativi alla sicurezza urbana, che non verranno sottoposti al Consiglio Comunale, viene convocata dal Sindaco con specifico ordine del giorno. In questo caso le sedute non sono pubbliche.

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE

1. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente deve vedere rappresentato al suo interno ogni gruppo consiliare. A tale scopo il numero dei componenti della Commissione deve essere pari al numero dei gruppi consiliari esistenti nell'ambito del Consiglio Comunale.
2. Allo scopo di riprodurre all'interno di ogni singola Commissione il rapporto tra i gruppi presenti all'interno del Consiglio Comunale, il rappresentante di ogni gruppo dovrà esprimere nella commissione tanti voti quanti sono i componenti del gruppo.
3. Ove dovessero verificarsi mutamenti nella composizione di uno o più gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale, previa richiesta ai rappresentanti dei gruppi interessati, e dopo aver sentito i relativi Consiglieri Comunali, emetterà i provvedimenti necessari.
4. Delle Commissioni Consiliari Permanenti non fanno parte il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio, possono intervenire alle sedute delle Commissioni.

ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE

1. I gruppi consiliari sono tenuti, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, a designare entro 10 giorni dalla stessa, i componenti delle Commissioni consiliari permanenti. In assenza

di designazione verrà nominato il Consigliere anziano del gruppo, come individuato ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

2. Acquisite le designazioni, il Presidente del Consiglio, adotta il provvedimento di costituzione delle commissioni, comunicando il provvedimento medesimo al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla data di emissione del provvedimento.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altra causa che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio assume il provvedimento di sostituzione che verrà inoltrato a tutti i Consiglieri Comunali via e-mail dalla segreteria generale nelle medesime modalità con cui si procede alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo gruppo che provvede ad informarne mediante e-mail trasmessa alla segreteria generale all'indirizzo comunicato, il Presidente della Commissione.

ARTICOLO 4 - INSEDIAMENTO

1. Le Commissioni Consiliari vengono insediate dal Presidente del Consiglio.
2. La prima convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data in cui è stato comunicato al Consiglio Comunale il provvedimento di costituzione delle Commissioni.

ARTICOLO 5 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Ciascuna Commissione Permanente elegge al suo interno nel corso della prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai componenti il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Collegio di Revisione ed agli organismi di partecipazione popolare, entro i successivi 10 giorni.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno da inviare ai componenti la Commissione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il regolamento.
4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente alla seduta della Commissione, regolarmente convocata, e constatata la presenza del numero legale, la seduta viene presieduta dal Consigliere Anziano presente, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 6 - ASSEGNAZIONE LAVORI ALLE COMMISSIONI

1. Gli argomenti vengono assegnati alle Commissioni dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le competenze per materia, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione del deposito degli atti istituiti dall'ufficio di segreteria, su indicazione del Sindaco o a seguito di richiesta dei Consiglieri, nell'ambito dell'esercizio del potere di iniziativa così come disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, inviando comunicazione formale al presidente della Commissione competente.

ARTICOLO 7 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della Commissione o da chi lo sostituisce, di propria iniziativa a seguito dell'avvenuta assegnazione degli argomenti per competenza. La Commissione può essere altresì convocata su richiesta di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri in carica. In tal caso ai Consiglieri comunali partecipanti alla Commissione non sarà riconosciuto alcun gettone di presenza.
2. La convocazione avviene con avviso scritto, con allegata la relativa documentazione che deve essere inviata via e-mail, pubblicata sul Sito istituzionale del Comune nell'Area riservata e fatta pervenire entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione e comunque almeno tre giorni interi liberi prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione dovrà contenere le date in cui si terrà la riunione di 1^a e 2^a convocazione, ora e luogo e l'elenco degli argomenti da trattare. La riunione di seconda convocazione deve avvenire entro 48 ore dalla prima. L'avviso dovrà indicare le modalità di svolgimento della seduta se in presenza, in videoconferenza o in forma mista.
4. L'ordine del giorno è comunicato al Presidente del Consiglio, al Sindaco e agli Assessori competenti per materia, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
5. Le riunioni delle commissioni sono tenute, di regola, presso il Palazzo Comunale ad eccezione della riunione che si svolge con modalità videoconferenza che è disciplinata agli art. 12 e 13.
6. Le Commissioni devono riunirsi in modo da evitare concomitanza tra loro.
7. L'avviso di convocazione viene pubblicato fino alla data della riunione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – commissioni - convocazione, contestualmente all'invio alla commissione.

ARTICOLO 8 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La riunione della Commissione é valida, in prima convocazione, quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica, e un terzo in seconda convocazione.

2. Le riunioni delle Commissioni di audizione, senza espressione di parere, non richiedono un quorum dei presenti per la loro validità.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono pubblicati nell'area riservata e depositati presso la sede comunale almeno tre giorni prima della riunione, a disposizione dei Consiglieri Comunali e dei membri della Giunta.
4. Il parere espresso è favorevole quando ottiene la maggioranza dei voti rappresentati dai membri presenti. Nel caso di parità di voti il parere risulta come non espresso.
5. Gli astenuti si calcolano ai fini della determinazione del quorum dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.
6. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche salvo contraria decisione a tutela della riservatezza della privacy per specifici argomenti trattati. In tal caso l'indicazione sarà inserita nell'avviso di convocazione. La pubblicità delle sedute viene garantita mediante collegamento telematico utilizzando il link che verrà inserito nell'avviso di convocazione. Il pubblico potrà collegarsi con la sola modalità di ascolto.
7. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei componenti, può richiedere la presenza in Commissione del Sindaco o degli Assessori competenti della materia che viene trattata, dei Dirigenti e/o dei funzionari del Comune.

ARTICOLO 9 - GETTONI DI PRESENZA

1. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni Commissione singolarmente convocata. Più Commissioni in seduta congiunta danno diritto alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
2. Il Consigliere ha diritto alla corresponsione del gettone esclusivamente se è presente per oltre la metà della seduta. A tale scopo il Presidente della Commissione dichiara l'inizio e la fine della seduta; attesta formalmente l'abbandono della seduta sulla scorta di dichiarazione resa dal Consigliere o dal Segretario della Commissione.
3. Per ogni riunione di commissione consiliare il segretario registra nel verbale e nel parere la presenza dei componenti le Commissioni che fa fede ai fini della liquidazione del gettone di presenza. Il segretario di commissione deve rilasciare apposito attestato di presenza ai commissari che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 6, del Tuel, uniformandosi alle dichiarazioni in corso di seduta.

ARTICOLO 10 - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Le Commissioni Consiliari rendono il parere sulle proposte formalmente redatte nella seduta convocata entro dieci giorni dall'assegnazione degli argomenti per competenza di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Nel caso in cui la Commissione non evada la richiesta entro i termini sopra indicati la pratica può essere iscritta comunque all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. Le proposte di deliberazione, che non siano state esaminate dalla Commissione competente, potranno ugualmente essere sottoposte al Consiglio Comunale, in caso di motivata urgenza.

ARTICOLO 11 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI E VERBALE DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale dell'area di competenza degli atti, individuato dal Dirigente.
2. Il Segretario della Commissione provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze contenente le decisioni assunte, che viene dallo stesso sottoscritto insieme al Presidente, con possibilità per i componenti, qualora lo ritengano necessario, di richiedere l'inserimento di dichiarazioni. Il verbale è approvato nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce.
3. Il parere espresso dalla Commissione è depositato nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferisce. I verbali della Commissione sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente – Commissioni- verbali e trasmessi ai componenti la Commissione, al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale.

ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA DA REMOTO O IN MODALITA' MISTA

1. Lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari è consentito, nei termini e nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza nelle seguenti due modalità alternative:
 - a) lo svolgimento della seduta avviene anche in modalità telematica (c.d. modalità videoconferenza da remoto);
 - b) lo svolgimento della seduta avviene con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica presso la sala individuata che mediante collegamento da remoto alla piattaforma informatica (c.d. modalità mista). Al ricevimento della convocazione della seduta, i consiglieri comunali che intendono partecipare da remoto dovranno comunicarlo al Presidente della Commissione Consiliare e alla Segreteria Generale.
2. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Segretario verbalizzante o loro sostituti.
3. E' possibile procedere con la videoregistrazione se i presenti sono tutti d'accordo. In caso contrario verrà redatto verbale per sintesi delle decisioni.

ARTICOLO 13 - REQUISITI TECNICI PER LE SEDUTE IN VIDEO CONFERENZA

1. Le sedute in videoconferenza delle Commissioni Consiliari si svolgono in modalità audio – video mediante l'utilizzo di piattaforma telematica che garantisca il rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla espressione del parere.
2. Contestualmente all'avviso di convocazione, ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, l'Ufficio Segreteria provvede ad inviare le opportune istruzioni per accedere correttamente alla piattaforma e il link che permetterà di partecipare alla seduta e alla relativa pubblicazione sul portale del Comune per consentire la partecipazione del pubblico.

ARTICOLO 14 - COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE

1. Per argomenti inerenti la competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla assegnazione congiunta a due o più di esse.
2. La seduta della commissione congiunta e gli atti da essa adottati sono validi quando nelle rispettive commissioni siano rispettati i requisiti di cui all'art. 8.
3. I consiglieri componenti più commissioni verranno conteggiati in ognuna di esse determinando il quorum necessario alla validità della seduta. In caso di votazione esprimeranno il proprio voto nelle commissioni di appartenenza.
4. Qualora, in sede di commissione consiliare congiunta, in una delle commissioni non venga raggiunto il numero legale dei partecipanti si darà atto in deliberazione del parere espresso e della mancanza del quorum.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento, alle Commissioni Consiliari sono applicabili le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.